

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a COMMISSIONE (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1957

(65^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

Disegni di legge:

« Norme per la concessione di ricompense al valor civile » (2007) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1007, 1008, 1010, 1011, 1014, 1017, 1018, 1019, 1022
AGOSTINO	1007, 1008, 1009, 1011, 1013, 1016, 1017, 1018, 1019
BATTAGLIA . . .	1008, 1009, 1011, 1012, 1013, 1018
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1008, 1010, 1011, 1013, 1014, 1016, 1018, 1019
CONDORELLI . . .	1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1018, 1019
ELIA, <i>relatore</i>	1007, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013, 1016, 1022
GRAMEGNA	1008
LOCATELLI	1016
MOLINELLI	1010, 1012
PIECHELE	1009
PIEGARI	1009, 1018
SCHIAVONE	1008, 1009, 1013
TERRACINI	1010, 1011, 1013, 1014, 1016, 1017, 1018

« Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di Pubblica sicurezza » (2174) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1022
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1022
LOCATELLI	1022
SCHIAVONE	1022

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Condorelli, Elia, Fedeli, Gramegna, Lepore, Locatelli, Mancinelli, Menotti, Molinelli, Piechele, Piegari, Schiavone, Spasari, Terracini, Tupini e Turchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Resta e per l'interno Bisori.

LOCATELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la concessione di ricompense al valor civile » (2007).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la concessione di ricompense al valor civile ».

ELIA, *relatore*. Mi pare che la discussione generale sia stata chiusa la volta scorsa e che adesso dovremmo discutere sugli emendamenti.

AGOSTINO. Desidererei che, prima di passare all'esame degli articoli, dato che nel disegno di legge si parla anche di particolari ri-

compense « al merito » oltre che al « valor civile » il titolo venisse così integrato: « Norme per la concessione delle ricompense al valore e al merito civile ».

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io proporrei di parlare della formulazione del titolo alla fine della discussione sugli articoli.

AGOSTINO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare gli atti di coraggio e le manifestazioni di preclari virtù civiche e per segnalare, come degni di pubblico onore, gli autori di essi.

Il relatore proporrebbe di sostituire il testo dell'articolo col seguente: « Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare gli atti di coraggio di cui all'articolo 3 e per segnalare come degni di pubblico onore gli autori di essi ».

ELIA, *relatore*. Ho già illustrato, durante la mia relazione, questo emendamento. Mi sembra che esso chiarisca, nel suo insieme, la portata della legge.

Infatti si è verificato un certo disorientamento perchè si pensava che la legge volesse premiare gli atti di coraggio e poi anche le manifestazioni di preclare virtù civiche, come qualcosa di distinto o di diverso, mentre in realtà la legge riguarda solo e sempre gli atti di coraggio. Infatti, anche nell'attestato di pubblica benemerenzza si usa sempre la formula: « Per la seguente azione coraggiosa da esso compiuta ». Inoltre mi pare che la dizione « preclare virtù civiche » sia un po' vaga e poco giuridica; mentre invece a me sembra opportuno il richiamo all'articolo 3 dove sono elencati tutti gli atti di coraggio e i fini per cui questi atti di coraggio sono stati compiuti, che comprendono anche il « progresso della scienza o in genere il bene dell'umanità » e il « tenere alti il nome e il prestigio della Patria ».

Ritengo quindi che l'indicazione contenuta nell'articolo 1 sia superflua e sia più chiara la dizione da me proposta. Per questo chiedo sia approvata

BATTAGLIA. Condivido interamente quanto il relatore ha detto circa il disegno di legge così come è stato strutturato, perchè in effetti esso dava luogo ad equivoci, facendo ritenere che si dovessero premiare non soltanto gli atti di coraggio, ma anche le preclare virtù civiche. Penso però che la espressione « manifestazioni di preclare virtù civiche » sarebbe meglio rimanesse, perchè essa rappresenta una qualificazione degli atti di coraggio dei quali si tratta.

Pertanto l'articolo potrebbe venir formulato in questo modo: « Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare gli atti di coraggio che costituiscono manifestazioni di preclare virtù civiche e per segnalare, come degni di pubblico onore, gli autori di essi ». Così noi qualificheremmo questi atti di coraggio.

Per quanto riguarda l'articolo 3 ci sarebbe da chiedere se l'elenco in esso contenuto sia tassativo o piuttosto indicativo.

SCHIAVONE. Anch'io sono favorevole a una qualificazione di questi atti di coraggio.

GRAMEGNA. La proposta fatta dal relatore è giusta e noi riteniamo che vada approvata. Con quella proposta non si fa altro che riportarsi all'articolo 3 del disegno di legge nel quale sono elencati gli atti che meritano di essere ricompensati. Se si adottasse la formula che è stata suggerita dal senatore Battaglia, ci si potrebbe trovare in difficoltà quando si tratterà di concedere concretamente le ricompense.

AGOSTINO. Quello che dice il senatore Battaglia può in modo generico essere apprezzato, ma nel caso specifico non può essere accolto, perchè c'è un articolo 3 ove si dice specificamente quando si conferiscono queste ricompense al valore. In detto articolo si parla esclusivamente di atti di coraggio, non vi è un margine per le manifestazioni di preclare virtù civiche. Dimodochè, per la tecnica stessa della legge e per una certa coerenza giuridica occorre che l'articolo 1 sia concatenato con le nor-

me successive: in particolare deve essere in perfetta armonia con l'articolo 3.

BATTAGLIA. Ma se colui che compie l'atto di coraggio è un pazzo?

AGOSTINO. Noi non parliamo di pazzi, ci riferiamo a persone normali che si trovano in determinate condizioni e operano in una determinata maniera. È necessario armonizzare l'articolo 1 con l'articolo 3 perchè, in caso contrario, in sede di applicazione della legge, si potrebbe richiedere qualche cosa di più che nella legge poi non c'è. Dovremmo modificare l'articolo 3, ma dal momento che ci pare che detto articolo non debba essere modificato nella sua sostanza, ecco che opportunamente il senatore Elia propone che l'articolo 1 sia reso perfettamente aderente con l'articolo 3. Sono quindi favorevole all'accoglimento della proposta del senatore Elia.

PIEGARI. Penso che proprio l'armonia dell'articolo 1 con l'articolo 3 si otterrebbe con la modifica dell'articolo 1 suggerita dai senatori Battaglia e Schiavone perchè nell'articolo 3 si specifica che gli atti di coraggio devono essere quelli che « avrebbero potuto omettersi, senza venir meno ai doveri morali del cittadino ». Se nell'articolo 1 invece si parla soltanto di atti di coraggio non qualificati, mentre sono poi qualificati nell'articolo 3, si direbbe nel « cappello » più di quanto non sia espresso nelle norme successive.

Per esempio, un vigile del fuoco, che per le sue funzioni è esposto al rischio, compie un atto di coraggio agli effetti della legge in esame quando fa qualche cosa che va oltre quella che dovrebbe essere la sua normale attività. Ecco perchè in quel caso egli compie una manifestazione di preclare virtù civiche, perchè va oltre il proprio dovere. Mi sembra che l'articolo 1, con la modifica proposta dal senatore Battaglia, esplicherebbe meglio quanto è detto nell'articolo 3.

PIECHELE. Mi limiterò soltanto a fare osservare che mi pare sia più consono l'emendamento proposto dal relatore, senza aggiunte. Infatti il richiamo all'articolo 3 basta per qualificare questi atti di coraggio come manifesta-

zioni di preclare virtù. C'è un nesso inscindibile tra l'articolo 1 e l'articolo 3 e il cittadino che compie gli atti di coraggio che sono elencati nell'articolo 3 già indubbiamente manifesta di possedere preclare virtù civiche.

CONDORELLI. A me sembra che il rilievo fatto dal senatore Battaglia sia esatto, ma che la discussione nasca soprattutto da una certa ridondanza nella formulazione delle norme che stiamo esaminando. Riflettiamo un poco alla definizione: atto di coraggio che sia manifestazione di virtù preclare. Ma non è un atto di coraggio quello che non sia la manifestazione di queste virtù, perchè in tal caso potrebbe solo trattarsi di temerarietà, audacia. Il coraggio è una virtù. Perciò a me pare che nell'articolo 1 si dica tutto quello che si deve dire; l'articolo 3 potrebbe rappresentare una ridondanza, ma ad ogni modo, siccome queste indicazioni possono essere utili per indirizzare l'interprete della legge, propongo si studi una formula per unificare gli articoli anzidetti e metterli d'accordo, non nel contenuto, perchè nel contenuto sono senza dubbio d'accordo, ma nella forma. Per conto mio basterebbe l'articolo 1: ma se proprio a maggior chiarimento dell'articolo 1 vogliamo aggiungere l'articolo 3, facciamo in modo che proprio dal testo risulti che l'articolo 3 non è che un chiarimento dell'articolo 1, una chiosa non indispensabile ma forse utile.

Gradirei quindi che questi due articoli venissero modificati in modo che l'articolo 3 diventasse un'esplicazione dell'articolo 1.

SCHIAVONE. Le osservazioni del senatore Condorelli porterebbero addirittura alla soppressione dell'articolo 1. Io non sono di questo avviso, perchè nelle leggi può essere consentito vi siano disposizioni a carattere dottrinale che trovano poi sviluppo negli articoli che seguono. Quanto all'articolo 3, ritengo che esso sia uno sviluppo dell'articolo 1, e che debba pertanto essere mantenuto. Credo poi che non sia opportuna l'unificazione; bisognerebbe spostare l'articolo 1 e fonderlo con l'articolo 3. Dal lato della tecnica legislativa mi sembra che i due articoli debbano essere lasciati dove sono.

CONDORELLI. Io non sono affatto per la soppressione dell'articolo 1; anzi ho detto che l'articolo 3 è una ridondanza, è semplicemente un'esemplificazione. Io proporrei non la soppressione (anzi se si dovesse sopprimere un articolo non sarebbe mai l'articolo 1, ma l'articolo 3), ma che nell'articolo 3 ci fosse un richiamo, un accenno all'articolo 1 per far vedere che non si tratta che di una deduzione; occorre un collegamento perchè si capisca che si riprende, nell'articolo 3, lo svolgimento del concetto interrotto dall'articolo 2.

ELIA, *relatore*. Si potrebbe dire, nell'articolo 1: « Le ricompense al valor civile, ai sensi dell'articolo 3, sono istituite, ecc. »; quindi potremmo, nell'articolo 3, tornare in argomento.

MOLINELLI. Mi pare che la proposta del senatore Elia (salvo il noto inciso « di cui all'articolo 3 » che è superfluo) possa essere accolta.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io osservo che l'articolo 1 comincia con le parole: « Le ricompense al valor civile »: non dice ricompense per atti di coraggio. Premesso questo, mi sembra che l'articolo 1 enunci quello che è il concetto di queste ricompense; che l'articolo 2 indichi oggettivamente in che cosa consistano le ricompense (medaglie eccetera); che l'articolo 3 indichi i soggetti che, svolgendo una determinata attività, possano ritenersi meritevoli di una ricompensa al valor civile.

Mi sembra che quando si dice « ricompensa al valor civile » non ci si possa limitare a mettere in luce l'elemento « atto di coraggio », ma si debba anche mettere in luce il carattere « civile » che concorre nel dare il nome alla ricompensa.

Quanto all'articolo 3, io credo che non sia esemplificativo; io credo che sia tassativo, ma talmente largo da comprendere equamente ogni atto di coraggio che sia davvero connesso a virtù civili.

La soluzione, secondo me, alle questioni che sono state sollevate sui rapporti fra articolo 1 e articolo 3 potrebbe essere quella di stabilire un collegamento fra i due articoli:

o scrivendo nell'articolo 1: « per premiare, ai sensi dell'articolo 3 », come propone il senatore Elia;

oppure scrivendo nell'articolo 3: « le ricompense di cui all'articolo 1 ».

Su questo sono indifferente.

Però sono sensibile alle osservazioni del senatore Battaglia e di altri secondo le quali non dobbiamo scalpellare dal concetto di questa ricompensa l'elemento « al valor civile ».

La formula che io proporrei, per conciliare, sarebbe questa, per l'articolo 1: « Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare gli atti di coraggio che manifestino preclare virtù civiche e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore ». Così le parole « virtù civiche » sarebbero un sinonimo che spiegherebbe le successive parole « valor civile ». Poi nell'articolo 3 direi: « Le ricompense di cui all'articolo 1 ... ».

Mi pare che la mia proposta tenga conto di tutti i punti di vista.

PRESIDENTE. L'articolo 1, con gli emendamenti concordati, in base alla proposta del Sottosegretario Bisori, risulta così formulato: « Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare gli atti di coraggio che manifestino preclare virtù civiche e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore ». Peraltro, se nessuno fa obiezioni, ritengo che, data la stretta connessione dell'articolo con l'articolo 3, sia bene accantonarlo fino alla votazione su quest'ultimo.

(Così rimane stabilito).

Art. 2.

Le ricompense al valor civile sono:

le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo;
l'attestato di pubblica benemerenzza.

Esse hanno le caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente legge.

TERRACINI. Per quello che riguarda l'attestato, io toglierei la dizione: « Ministero dell'interno ».

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non mi pare si possa pretendere che gli

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)65^a SEDUTA (13 novembre 1957)

attestati siano firmati dal Presidente della Repubblica. Per questo l'articolo 10 reca: « Le medaglie al valore civile vengono conferite con decreto presidenziale su proposta del Ministro dell'interno. L'attestato di pubblica benemerenzza è concesso dal Ministro dell'interno ».

TERRACINI. L'attestato rappresenta di per se la ricompensa.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ammetto che, negli attestati, si possa aggiungere « Repubblica italiana » scrivendo queste parole, in grande, benchè già esse siano scritte, in piccolo, nell'emblema della Repubblica. Però non toglierei le parole « Ministero dell'interno »: altrimenti come si può mettere, in fondo, « Il Ministro »?

CONDORELLI. Perchè non lo dovrebbe firmare il Presidente della Repubblica?

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non si tratta di medaglie, si tratta degli attestati.

AGOSTINO. Dovremmo modificare l'articolo 10.

TERRACINI. Teniamo presente una cosa, direi, di rilievo: il Ministro dell'interno finisce, di fronte al cittadino, per assumere troppo frequentemente tutta l'autorità dello Stato, sia per tradizione costituita, sia per facoltà e competenze rilasciategli. Anche per quel che si riferisce a questi attestati il Ministro dell'interno è competente quasi che il riconoscimento delle virtù civiche sia un fatto di quel determinato Ministero. Io ho subito accolto con soddisfazione la proposta di mettere « Repubblica Italiana », perchè la Repubblica non è rappresentata dal Ministro dell'interno. Siccome riconosco che dev'essere un Ministro colui che firma, non ho nulla in contrario a che sia il Ministro dell'interno, per quanto, in casi di questo genere, potrebbe essere più adatto il Ministro Guardasigilli (non ne faccio la proposta, naturalmente), perchè di fronte all'opinione pubblica, forse, anche per il nome in sè — Guardasigilli — l'atto acquisterebbe un maggior senso di solennità. Mi pare comunque che un do-

cumento così intestato: « Ministero dell'interno », rassomigli più a un'autorizzazione a gestire uno spaccio di bevande alcoliche.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Proporrei di rimandare l'argomento alla discussione dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Poichè nessuno fa obiezioni rimane così stabilito.

Art. 3.

Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che scientemente abbiano esposto la propria vita a manifesto pericolo, compiendo atti di coraggio che avrebbero potuto omettersi senza venir meno ai doveri morali di cittadino:

per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo;

per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;

per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato e per mantenere forza alla legge;

per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;

per il progresso della scienza od in genere pel bene dell'umanità;

per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.

ELIA, *relatore*. Ritengo opportuna la soppressione delle parole: « ... che avrebbero potuto omettersi senza venir meno ai doveri morali di cittadino ... ». Tali parole sono infatti a mio avviso così generiche da potersi considerare superflue e addirittura dannose.

AGOSTINO. Invece di « ...compiendo atti di coraggio, ecc. » basterebbe forse dire « ...compiendo eccezionali atti di coraggio ». Vi sono infatti atti di coraggio e atti di coraggio eccezionale: di conseguenza inserendo il termine « eccezionali » si verrebbe in sostanza a dire tutto quanto è contenuto nelle parole successive.

BATTAGLIA. Anche questo articolo si dovrebbe a mio parere lasciare così com'è, in quanto le parole che si vorrebbero eliminare

definiscono qual'è l'atto di coraggio e costituiscono quindi una necessaria caratterizzazione che completa la specificazione contenuta nell'articolo 1, mettendo in tal modo colui o la commissione che dovrà assegnare le ricompense nelle condizioni di poter giudicare con piena serenità e coscienza quali sono gli atti di coraggio che devono essere premiati...

ELIA, *relatore*. Ma come è possibile dire: «...senza venir meno ai doveri morali di cittadino»?

BATTAGLIA. Il collega Condorelli ha detto che, per il soldato, compiere atti di coraggio è un dovere. D'accordo. Ma vi è il soldato che in virtù del suo particolare amor di Patria e dell'ansia di difenderla che lo anima e lo pervade, va oltre quello che è il suo dovere morale...

CONDORELLI. Non si può parlare di «dovere morale»: il dovere è sempre morale.

BATTAGLIA. ...quando il soldato, dicevo, va oltre il suo dovere, allora va premiato.

MOLINELLI. L'articolo 1 parla già di «atti di coraggio» e di «manifestazioni di preclare virtù civiche». Ogni altra specificazione sarebbe dunque non solo superflua ma complicata e renderebbe difficile l'applicazione della legge anche perchè, come giustamente ha rilevato il senatore Condorelli, non è possibile stabilire esattamente quando, nel compiere un atto di coraggio, si valicano i confini del proprio dovere.

CONDORELLI. Da parte mia non posso che insistere su quanto dissi nell'altra seduta. La moralità è il dovere, e ciò non solo per Kant, perchè tutti sappiamo che essere morali significa compiere il proprio dovere e si può senza dubbio affermare che nessun atto della vita è al di fuori di questa valutazione. Anche l'atto che in questo momento compie il senatore Battaglia — di accendere cioè una sigaretta — può essere qualificato come contrario o conforme al dovere, cioè morale o immorale, in relazione all'esistenza o meno del divieto di fumare in aula oppure al vantaggio o al danno che gli può derivare dal fumo.

Non esistono azioni supererogatorie e quindi noi non possiamo introdurre in un documento legislativo un'affermazione del tutto erronea, una nozione che è condannata da tutta quanta la psicologia morale e che, proprio per le ragioni esposte dal senatore Battaglia, è anche superflua.

MOLINELLI. L'articolo 3 sarà strettamente agganciato all'articolo 1, dopo la modifica da apportare a quest'ultimo; si potrebbe perciò senz'altro sopprimere l'inciso in questione contenuto nell'articolo 3, tanto più che, ripeto, esso è tale da imbarazzare l'interprete nell'applicazione della legge.

BATTAGLIA. Mi permetto di insistere su quanto ho detto: tutt'al più si potrebbe togliere l'aggettivo «moralità» dicendo: «... senza venir meno ai doveri di cittadino».

ELIA, *relatore*. Io insisto invece sulla mia proposta, perchè mi pare più logica e più chiara.

CONDORELLI. Ma pensate se si dovesse affermare qualcosa di simile a ciò che afferma l'inciso di cui trattasi in rapporto alle ricompense al valor militare: è evidente che non si potrebbe mai premiare nessuno, perchè qualunque atto di valore di fronte al nemico costituisce sempre l'adempimento di un dovere, mentre invece è «il modo» in cui viene compiuto tale dovere, la particolare difficoltà di tale adempimento, che rende degni di una ricompensa.

Io davvero non riesco a comprendere come si potrebbe ipotizzare certe azioni e certe situazioni previste dallo stesso articolo 3. Ad esempio, non è forse un dovere di ciascuno fare il possibile «per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo»? Io non sono certo in grado di salire mediante una corda fino al terzo piano di una casa per salvare qualcuno, ma se le mie condizioni fisiche me lo permettessero sento che dovrei farlo; e se non lo facessi, non sarei — è vero — passibile di pena, non avrei trasgredito l'imperativo di una legge scritta che non esiste, ma senza dubbio verrei meno ai miei doveri di cittadino e a quei doveri di solidarietà che tutti abbiamo

non soltanto come cittadini ma anche come uomini. E se chi dimostra particolare valore e coraggio « per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato » è giusto che abbia una ricompensa, ciò non significa che ognuno, in presenza di tali disastri, non abbia il dovere di fare qualcosa.

Ripeto dunque che è, non soltanto erroneo, ma anche superfluo parlare di « atti di coraggio che avrebbero potuto omettersi senza venir meno ai doveri morali di cittadino ».

SCHIAVONE. Occorre tener presente che il termine « doveri », da solo, potrebbe generare degli equivoci: basta pensare alla parabola del samaritano. D'altra parte anche la parola « cittadino » precisa il concetto, in armonia con l'articolo 1, che parla appunto di « virtù civiche ».

Io sarei dunque per il testo così come è stato formulato.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A mio avviso la soppressione proposta non può essere accolta in modo integrale, perchè altrimenti si arriverebbe alla conseguenza che i vigili del fuoco, per esempio, i quali nell'esplicare le loro pubbliche funzioni devono continuamente e nel modo più coraggioso esporre la loro vita, sarebbero premiati quasi dopo ogni azione. Lo stesso si potrebbe spesso dire per i carabinieri e per le guardie di pubblica sicurezza. Scopo della legge, invece, è di premiare gli atti di coraggio (diciamo così) « non obbligatori », quegli atti cioè ai quali non si è tenuti per le proprie specifiche pubbliche funzioni: e questo almeno bisognerebbe precisarlo.

Mi pare giusta anche la proposta del senatore Agostino, di dire cioè « atti di coraggio eccezionali ». Forse sarebbe preferibile dire: « non comuni ».

AGOSTINO. È sempre la stessa cosa.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A ogni modo, scegliendo fra un minimo e un massimo, si potrebbe dire: « compiendo atti di coraggio a cui non sono tenuti per le loro pubbliche funzioni », oppure: « compiendo atti di coraggio di cui all'articolo 1 ».

AGOSTINO Proprio in questo momento il senatore Terracini mi suggerisce una variante che mi pare ottima: dire cioè: « atti di eccezionale coraggio » . . .

ELIA, *relatore*. Ma nello stesso articolo 3 viene specificato quali sono gli atti di coraggio degni di ricompensa: quelli cioè compiuti da « coloro che scientemente abbiano esposto la propria vita a manifesto per loro ». E questi atti non sono certo normali e quotidiani . . .

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo sono per i vigili del fuoco.

ELIA, *relatore*. Ma il vigile del fuoco a tali atti è tenuto per i doveri speciali che gli derivano dall'appartenenza al Corpo . . .

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Appunto per questo ho proposto di dire « atti di coraggio a cui non sono tenuti per le loro pubbliche funzioni ».

ELIA, *relatore*. Ciò secondo me è sottinteso.

TERRACINI. Rifacciamoci a un caso concreto: ad esempio noi sappiamo che, nella sciagura che purtroppo ancora una volta si è abbattuta sul Polesine, migliaia di persone si stanno prodigando e fra queste alcune indubbiamente danno il loro aiuto in modo eccezionale, con rischio cioè della propria vita e dimostrando un « coraggio eccezionale » rispetto a quello manifestato da tutta una massa, pur essa eroica. Ma solo a quelle persone si dovrebbe dare una ricompensa. Perciò si potrebbe dire « atti di eccezionale coraggio ».

Sono poi senz'altro d'accordo di togliere le parole « che avrebbero dovuto omettersi senza venir meno ai doveri morali di cittadino ».

ELIA, *relatore*. Il richiamo all'articolo 1, invece che dopo le parole « Le ricompense al valor civile » potrebbe essere posto dopo quelle: « atti di coraggio ». Mi pare infatti che dicendo: « atti di coraggio di cui all'articolo 1 » si perverrebbe ad una soluzione soddisfacente.

CONDORELLI. Non comprendo quale esigenza vi sia di caratterizzare ulteriormente il coraggio, sia pure l'« eccezionale coraggio »,

quando già si dice, nello stesso articolo 3, che « Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che scientemente abbiano esposto la propria vita a manifesto pericolo, compiendo atti di coraggio ... ».

TERRACINI. Nel Polesine, ripeto, sono migliaia coloro i quali espongono scientemente la propria vita. Bastano le fotografie riportate dai giornali a dimostrarlo. Ma fra tutti vi è certamente qualcuno che si espone in modo eccezionale ...

CONDORELLI. Queste discussioni davvero fanno piacere perchè almeno una volta tanto ci permettono di uscire dai soliti argomenti.

Per me non vi è dubbio che il coraggio è essenzialmente attestato dal pericolo cui scientemente si espone la propria vita. E se tutta una popolazione è capace di questo e per ovvie ragioni non è possibile premiare i singoli atti, si può arrivare a una ricompensa collettiva, perchè le medaglie d'oro si danno anche alle città.

Bisogna però tener presente che non basta un pericolo generico per giustificare la ricompensa: il medico ad esempio, assistendo i suoi pazienti, espone ogni giorno la propria vita, ma si tratta in questo caso di un rischio ordinario. Tutti quanti in fondo esponiamo la nostra vita quando camminiamo per le strade, tra le automobili in corsa. Ma per l'argomento in esame si tratta invece della persona che di fronte a un incendio si dice: « Farò o no in tempo a salire in quella stanza dove c'è un bambino che può morire bruciato? ». In questo caso tentare di fare in tempo significa esporre scientemente la propria vita.

Ora, se per adempiere un dovere di solidarietà umana si va incontro a un pericolo generico, l'atto è encomiabile, ma non lo si può paragonare con quello di chi coscientemente espone la propria vita.

Tutti, ripeto, possiamo correre dei rischi, in ogni momento. Io stesso, ora e ogni volta che parlo in pubblico, mi espongo al rischio di far la fine dell'onorevole Di Vittorio, perchè anch'io ho sofferto della sua stessa malattia. Ma credo di non meritare per questo una medaglia.

Comunque io sono convinto che in una legge si debba considerare superfluo tutto ciò che

non è indispensabile alla sua formulazione e quindi, dato che, integrandosi a vicenda, gli articoli 1 e 3 dicono già che le ricompense al valore civile sono istituite per premiare « gli atti di coraggio e le manifestazioni di preclare virtù civiche » e « sono concesse a coloro che scientemente abbiano esposto la propria vita a manifesto pericolo » — mi pare che ogni altra specificazione potrebbe senz'altro omettersi senza alcun danno.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei proporre ancora una volta una via di conciliazione. Noi potremmo, richiamandoci all'articolo 1 nel quale intendiamo enunciare il concetto di « atti di coraggio che manifestano preclare virtù civiche », specificare in che cosa consistono quegli atti.

Aggiungo questo: siccome mi piace l'osservazione fatta dal senatore Terracini sull'« eccezionale coraggio », potremmo modificare l'articolo 1 dicendo, invece che: « gli atti di coraggio che manifestino preclare virtù civiche », « atti di eccezionale coraggio che manifestino preclare virtù civiche », togliendo l'articolo « gli ». Non sta bene dire: « gli » atti di coraggio, perchè noi non abbiamo la presunzione di premiarli tutti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato dal Sottosegretario Bisori il seguente emendamento: sostituire alle parole: « scientemente abbiano esposto la propria vita a manifesto pericolo, compiendo atti di coraggio, che avrebbero potuto omettersi senza venir meno ai doveri morali di cittadino », le parole « compiano gli atti di cui all'articolo 1, scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo ».

Metto ai voti il suddetto emendamento presentato dal Sottosegretario Bisori.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Il Sottosegretario Bisori ha altresì proposto che, in relazione alla suddetta modificazione dell'articolo 3, l'articolo 1 abbia la seguente de-

finitiva formulazione: « Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore ».

Metto in votazione questo nuovo testo dell'articolo 1.

(È approvato).

Art. 4.

Gli atti di valore civile reiterati possono essere premiati ciascuno con una appropriata ricompensa al valor civile e senza limitazione di numero.

Non è per altro consentito il conferimento di più ricompense per un solo fatto, anche se molteplici siano stati gli atti di coraggio compiuti in tale circostanza dalla medesima persona.

La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Agostino il seguente emendamento: nel primo comma aggiungere la parola « se » prima della parola « reiterati ».

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Agostino.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

Le ricompense al valor civile possono essere concesse alla memoria, qualora al momento della concessione l'autore dell'atto coraggioso sia deceduto.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Elia, un emendamento tendente a sopprimere le parole « qualora al momento della concessione l'autore dell'atto coraggioso sia deceduto ».

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal relatore, senatore Elia.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 6.

Le ricompense al valor civile possono essere concesse anche a reparti militari Enti e Corpi, i cui membri abbiano compiuto collettivamente atti di valor civile meritevoli di una perenne testimonianza di onore.

In questo articolo è stato proposto, dal senatore Terracini, di porre una virgola dopo la parola « militari ».

È stato inoltre presentato, dal Sottosegretario per l'interno Bisori, un emendamento tendente a sostituire alle parole « di valore civile meritevoli di una perenne testimonianza di onore », le parole « di cui all'articolo 3 ».

Metto ai voti gli emendamenti suddetti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 6 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Le ricompense al valor civile possono essere concesse anche a reparti militari, Enti e Corpi, i cui membri abbiano compiuto collettivamente atti di cui all'articolo 3. »

(È approvato).

Art. 7.

Una Commissione, nominata con decreto Presidenziale su proposta del Ministro dell'interno, esamina il merito dell'azione compiuta ed esprime il suo parere sulla ricompensa da concedere.

Tale Commissione è composta:

a) da un prefetto della Repubblica in servizio al Ministero dell'interno, che la presiede;

b) da due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno scelto fra persone particolarmente qualificate per l'attività svolta nel campo sociale ed assistenziale e l'altro fra persone particolarmente qualificate per l'attività svolta nel campo della pubblica informazione;

c) da due ufficiali generali o superiori dell'Esercito, di cui uno appartenente all'Arma dei carabinieri, designati dal Ministro della difesa;

d) da un componente il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo, designato dal Presidente della Fondazione medesima;

e) dal Sindaco di Roma o da un suo delegato.

Esercita le funzioni di Segretario della Commissione un consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno.

I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

Il relatore, senatore Elia, ha presentato un emendamento a questo articolo. Io domando al relatore se, con il suo emendamento, egli intende sostituire la lettera c), od integrare i due ufficiali superiori dell'Esercito con « un membro scelto tra persone particolarmente qualificate nel campo delle scienze pedagogiche e morali, designato dal Ministero della pubblica istruzione ».

ELIA, *relatore*. Io intendo sostituire uno dei due ufficiali generali con un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione. Resterebbe l'ufficiale generale appartenente all'Arma dei carabinieri.

TERRACINI. Io proporrei, per mettere una nota democratica in questa Commissione, che vi fosse anche una rappresentanza del Parlamento. C'è il Sindaco di Roma, ma solo perchè la Commissione risiede a Roma, non perchè costituisca una rappresentanza popolare. A maggior ragione si potrebbe mettere un senatore e un deputato da designarsi dai Presidenti delle rispettive Assemblee. Perchè dobbiamo sempre estraniare il Parlamento da queste azioni che hanno un grande significato civile e morale e che evidentemente creano nell'opinione pubblica una determinante impressione? Degnissimi il Prefetto, l'ufficiale generale, i membri designati dalla Presidenza del Consiglio, il componente della fondazione Carnegie e il Sindaco di Roma; ma mettiamoci anche qualcuno che rappresenti direttamente il

popolo. Credo che non si possa obiettare che la Commissione diventerebbe troppo numerosa.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In quel caso si potrebbe togliere il Sindaco di Roma.

TERRACINI. Io penso che una Commissione composta di sette membri può benissimo diventare una Commissione di nove.

ELIA, *relatore*. Potrebbero sorgere delle difficoltà qualora la Commissione si riunisse e i due rappresentanti del Parlamento fossero assenti, perchè in periodo di vacanze.

TERRACINI. Ma lei sa benissimo che i rappresentanti del Parlamento, anche in periodo di vacanza, lasciano il loro indirizzo all'ufficio postale. La stessa cosa si potrebbe dire per i due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che potrebbero anche non risiedere a Roma.

AGOSTINO. Io sono favorevole alla proposta avanzata dal senatore Terracini, perchè avevo già fatto presente la necessità di dare alla democrazia una concreta espressione in questo settore; e se vengono inclusi tra i membri della Commissione anche degli elementi eletti dal popolo, dei parlamentari, il principio di democrazia viene ad essere inserito in questo disegno di legge.

LOCATELLI. Anche io sono favorevole alla proposta fatta dal senatore Terracini. Circa quanto ha osservato il senatore Elia, io dico che la difficoltà per la nomina dei due membri del Parlamento sarebbe eliminata dal fatto che il Presidente dell'Assemblea può scegliere parlamentari che siano in condizioni di adempiere il compito di cui trattasi.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vediamo, ancora una volta, di trovare una via di conciliazione.

Io sarei favorevole, in massima, all'idea suggerita dal senatore Terracini circa i parlamentari.

Si potrebbe accogliere la proposta del relatore di ridurre ad uno i generali, benchè fin dal 1870 (mi è stato detto) i generali siano stati due nella Commissione che ora riformiamo.

Non vedrei la necessità di mettere nella Commissione un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione, per ragioni che già spiegai nella precedente seduta.

Quando nella Commissione, il popolo italiano fosse rappresentato da due membri del Parlamento, non vedrei la necessità di mettere nella Commissione anche il Sindaco di Roma o chi per lui.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Terracini tendente ad aggiungere, dopo la lettera *a*) dell'articolo, la seguente lettera *b*): « da un senatore e da un deputato da designarsi all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti delle rispettive Assemblee ».

(È approvato).

Pertanto le successive lettere *b*), *c*), *d*) divengono rispettivamente *c*), *d*), *e*).

Il relatore, senatore Elia, propone di sostituire il testo della lettera *d*) (già lettera *c*) con i seguenti due alinea:

« da un membro scelto tra persone particolarmente qualificate nel campo delle scienze pedagogiche e morali, designato dal Ministro della pubblica istruzione »;

« da un ufficiale generale o superiore appartenente all'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro della difesa ».

Metto in votazione il primo dei due suddetti alinea.

(Non è approvato).

Metto in votazione il secondo alinea proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori, tendente a sopprimere l'alinea concernente l'inclusione nella Commissione del Sindaco di Roma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 il quale, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

« Una Commissione, nominata con decreto Presidenziale su proposta del Ministro dell'interno, esamina il merito dell'azione compiuta ed esprime il suo parere sulla ricompensa da concedere ».

Tale Commissione è composta:

a) da un prefetto della Repubblica in servizio al Ministero dell'interno, che la presiede:

b) da un senatore e da un deputato da designarsi all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti delle rispettive Assemblee;

c) da due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno scelto fra persone particolarmente qualificate per l'attività svolta nel campo sociale ed assistenziale e l'altro fra persone particolarmente qualificate per l'attività svolta nel campo della pubblica informazione;

d) da un ufficiale generale o superiore appartenente all'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro della difesa;

e) da un componente il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo, designato dal Presidente della Fondazione medesima.

Esercita le funzioni di Segretario della Commissione un consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno.

I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta ».

(È approvato).

Art. 8.

Il parere della Commissione non è richiesto, allorché per le circostanze nelle quali la azione coraggiosa è stata compiuta o per la qualità delle persone che vi hanno presenziato, essa sia sufficientemente accertata.

AGOSTINO. Io sono contrario a questo articolo, perchè non c'è nessuno che possa dire che l'azione coraggiosa è stata sufficientemente accertata.

TERRACINI. Io mi rendo conto che vi possono essere dei casi per i quali si avverte la

necessità di agire immediatamente, ma allora io direi: per una grande manifestazione di onore e di esaltazione di quel gesto.

AGOSTINO Deve essere il plauso unanime della nazione per un atto clamoroso.

BATTAGLIA. Può trattarsi di un disastro che dura nel tempo e il premiare l'atto di coraggio immediatamente può servire di incitamento.

CONDORELLI. L'articolo dice: per le circostanze nelle quali l'azione coraggiosa è stata compiuta.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'articolo dice anche: allorché sia stata sufficientemente accertata.

TERRACINI. Ma chi garantisce che l'azione sia stata accertata? Secondo me ci vuole sempre il parere della Commissione, anche se questa non farà nuove ricerche e non chiederà nuove testimonianze; ci vuole qualcuno che dica che l'azione coraggiosa è stata accertata.

AGOSTINO. Io ritengo che quando vi sia stato effettivamente un atto coraggioso di grande risonanza, non ci voglia molto a portarlo alla Commissione, la quale non dovrebbe impiegare tanto tempo a riunirsi.

CONDORELLI. Noi facciamo i dottori *honoris causa* senza accertamenti. Vi sono delle decisioni prese *motu proprio* che accrescono significato alla ricompensa.

PIEGARI. Io direi: « per eccezionali circostanze ». Sono due cose diverse l'eccezione dell'atto di coraggio e l'eccezione delle circostanze. Vi sono delle eccezionali circostanze per cui la prova diviene evidente.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io direi: « Non occorre il parere della Commissione quando i caratteri dell'atto coraggioso e la risonanza che questo ha suscitato nella pubblica opinione concludono l'opportunità della ricompensa ».

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento presentato dal Sottosegretario per l'interno Bisori, tendente a sostituire il testo dell'arti-

colo 8 con il seguente: « Non occorre il parere della Commissione quando i caratteri dell'atto coraggioso e la risonanza che questo ha suscitato nella pubblica opinione concludono l'opportunità della ricompensa ».

(È approvato).

Art. 9.

La Commissione, qualora non ravvisi nella azione compiuta le condizioni di cui al precedente articolo 3, ma una notevole abnegazione volta ad alleviare le altrui sofferenze o a soccorrere il prossimo, può proporre che venga concessa una ricompensa al merito civile.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero osservare che già esiste la legge 20 giugno 1956, n. 658 la quale dispone che con ricompense al *merito* civile siano premiati i cittadini, gli enti e i corpi che si sien prodigati con eccezionale senso di abnegazione nell'alleviare le altrui sofferenze o nel soccorrere chiunque si trovi in stato di bisogno. Quelle ricompense vengono conferite su parere della Commissione per le ricompense al *valor* civile.

Il concetto che ispira l'articolo 9 ora in discussione è che, quando non sussistano gli estremi per il conferimento delle ricompense al *valor* civile, si possa, senza una separata istruttoria, slittare nella istruttoria occorrente per il conferimento delle ricompense al *merito* civile.

Perciò io credo che l'articolo 9 meriti di restare. Potrà magari esser modificato richiamandosi la legge 20 giugno 1956, n. 658.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 presentato dal Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori:

« La Commissione, qualora ravvisi nell'azione compiuta non le condizioni di cui al precedente articolo 3, ma quelle di cui all'articolo 1 della legge 20 giugno 1956, n. 658, può proporre che venga concessa una delle ricompense di cui alla legge suddetta ».

Metto in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Art. 10.

Le medaglie al *valor* civile vengono conferite con decreto presidenziale su proposta del Ministro dell'interno.

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)65^a SEDUTA (13 novembre 1957)

L'attestato di pubblica benemerenzza è concesso dal Ministro dell'interno.

(È approvato).

Art. 11.

Non possono conseguire ricompense al valor civile e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette nè, avendole conseguite, possono fregiarsene.

AGOSTINO. Noi ci dichiariamo contrari all'approvazione di questo articolo.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo articolo trova il proprio punto di partenza nell'articolo 28 del vigente Codice penale, e precisamente nelle norme di cui ai suoi nn. 4 e 7. Quelle norme, in pratica, sono oggi applicate per tutte indistintamente le ricompense al valore (militare e civile, di marina e d'aeronautica).

Una deroga pel solo valor civile condurrebbe ad un'ingiustificabile disarmonia legislativa, con conseguente diverso trattamento pei decorati di ricompense che, tutte, premiano il valore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

La insegna ed il brevetto della medaglia al valore civile, concessa alla memoria, sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e purchè conservi lo stato vedovile.

In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al maggiore dei figli; in mancanza dei figli, al padre; in mancanza dei figli e del padre, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fra-

telli o, se manchino anche i fratelli, alla maggiore delle sorelle. In tutti gli altri casi, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti al Comune di nascita ovvero al corpo cui egli eventualmente apparteneva al momento in cui compì l'atto coraggioso.

Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle ricompense al valor civile concesse alla memoria e, avendole conseguite, per fregiarsene, è necessario essere di buona condotta morale e civile.

In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne ed i brevetti delle ricompense concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni.

Tali disposizioni si applicano anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso dell'insegna e del brevetto.

CONDORELLI. Io non presento emendamenti, ma osservo che il fatto di dare la precedenza ai fratelli, nel caso di attribuzioni dell'insegna e del brevetto relativi a ricompensa concessa alla memoria, non mi sembra conforme allo spirito dei nostri tempi, perchè sa troppo di araldica e di spirito feudale.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Richiamo quanto dissi nella precedente seduta.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Art. 13.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Essa sostituisce ed abroga tutte le disposizioni sinora in vigore in materia di concessione di ricompense al valor civile.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegato, relativo all'attestato di pubblica benemerenzza ed alle medaglie al valore, di cui do lettura:

N.

ALLEGATO



MINISTERO DELL'INTERNO

ATTESTATO

DI

Pubblica Benemerenzza

Concesso a

*per la seguente azione coraggiosa da esso compiuta
il in*

Roma, addi


.....

.....

.. 19

Il Ministro

La medaglia sarà del diametro di mm. 33. Da un lato è effigiato lo stemma ufficiale della Repubblica con intorno la dicitura "AL VALORE CIVILE", e sull'altro è inciso, in mezzo a 2 rami di quercia, il nome del decorato con l'indicazione del luogo e del giorno in cui è avvenuta l'azione.



ELIA, *relatore*. Io proporrei che si scrivesse, in grande, « Repubblica Italiana » e sotto, in carattere più piccolo, « Ministero dell'interno ».

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'allegato il quale, con la modificazione testè approvata, risulta così compilato:

emblema;

Repubblica Italiana (in caratteri grandi);

Ministero dell'interno (in caratteri più piccoli);

Attestato di Pubblica Benemerenzza (in caratteri più piccoli dei precedenti);

Concesso a.... (in corsivo).

Roma, addì 19...

Il Ministro.

(È approvato).

Ricordo che il senatore Agostino aveva proposto di modificare il titolo del disegno di legge.

AGOSTINO. Non insisto sulla proposta.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di Pubblica sicurezza** » (2174) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di Pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Con il decreto presidenziale che aumentò l'indennità militare agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, venne meno l'allineamento che si era avuto sino allora tra gli ufficiali e i funzionari di Pubblica sicurezza. Questo disegno di legge è stato proposto allo scopo di riequilibrare la situazione.

PRESIDENTE. Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

LOCATELLI. Mi dichiaro favorevole al disegno di legge perchè è una questione di pura giustizia.

SCHIAVONE. Sono favorevole al disegno di legge per ragioni di armonia legislativa. È ormai acquisito il principio che i funzionari debbano essere equiparati agli ufficiali.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'indennità di servizio speciale prevista dall'articolo 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, a favore dei funzionari di pubblica sicurezza, è stabilita, con decorrenza dal 1° luglio 1956, nelle seguenti misure lorde annue:

	Celibi	Ammogliati
Ispettori generali capi	L. 240.000	360.000
Questori	» 230.000	350.000
Vice questori	» 220.000	340.000
Commissari capi	» 210.000	325.000
Commissari	» 195.000	310.000
Commissari aggiunti	» 160.000	285.000
Vice commissari e vice commissari in prova	» 125.000	250.000

Le misure dell'indennità previste dal precedente comma per i funzionari di pubblica sicurezza ammogliati sono dovute anche al

personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori o inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti, adottivi o affiliati, minori o inabili al lavoro ed a carico.

L'indennità suddetta è computabile agli effetti della pensione, limitatamente alle misure fissate, per i singoli gradi, dall'articolo 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, salvi gli aumenti portati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767; non è, invece, computabile agli effetti stessi per i vice commissari in prova.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 228.000.000 annue, si farà fronte nell'esercizio 1956-57 per lire 188.000.000 con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di va-

riazioni del bilancio per l'esercizio stesso e, per lire 40.000.000, a carico dello stanziamento del capitolo n. 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio 1956-57.

All'onere relativo all'esercizio 1957-58 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari